

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 921-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE ROSSI DORIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969
(V. Stampato n. 1843)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 novembre 1969*

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare ha gli stessi caratteri di quello che il Senato approvò, previo esame della Commissione agricoltura, il 17 ottobre 1968, salvo talune piccole variazioni. Esso è l'ultimo della serie che, in termini analoghi, il Parlamento ha approvato dal 1960 ad oggi.

Fin dal luglio scorso, infatti, il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge sul Fondo di solidarietà nazionale, che in modo organico e continuativo è chiamato ad assicurare alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche adeguate provvidenze. Il provvedimento è stato già esaminato dalla XI Commissione della Camera, e la sua discussione in Aula è già fissata per i primi di dicembre. Pertanto la nostra Commissione avrà modo, fra breve, di sviluppare ampiamente la discussione sugli stessi temi.

Il decreto al nostro esame ricalca, come ho detto, quello analogo per il 1968, da noi ampiamente discusso. Esso prevede numerose autorizzazioni di spesa al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende gravemente danneggiate e agevolazioni creditizie.

Le innovazioni consistono nel ripianamento delle posizioni debitorie per le aziende che, avendo subito in passato le conseguenze di eventi atmosferici, hanno già goduto di precedenti agevolazioni, e in uno snellimento delle procedure.

Tutto ciò premesso, e considerate le attese degli agricoltori danneggiati nelle loro possibilità di lavoro e quindi la necessità di provvedere ad una situazione urgente, confido che il Senato non negherà il suo consenso alla conversione in legge del decreto-legge nel testo opportunamente modificato dalla Camera.

ROSSI DORIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, n. 1) la cifra: « 5.200 milioni » è sostituita con la cifra: « 5.100 milioni ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

« Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono estese anche alle aziende agricole che abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di conduzione che non trovino rientragione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo ».

All'articolo 2, primo comma, le parole: « A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato... » sono sostituite con le parole: « A favore degli imprendi-

tori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato... ».

All'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

« (*Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale*). »

La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

« I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969 ».